

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

DETERMINAZIONE N. 114/25 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Affidamento del servizio in ottemperanza al protocollo di emergenza sanitaria secondo le linee guida della RER per la lotta al vettore Chikungunya nel Comune di Bentivoglio

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

RICHIAMATI

- Il Piano Operativo Annuale redatto dal Comune di Bentivoglio, attraverso il quale si affida al punto 1 la Direzione Tecnica, controllo delle attività di lotta alle zanzare e altre specie sinantropi;

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che la società ha nell'oggetto dello statuto sociale, tra l'altro, la realizzazione di "progettazione, valutazione e verifica di servizi o attività inerenti gli organismi sinantropi;" art. 2, punto e);
- che la società, nell'ambito dei Piani Operativi Annuali stipulati con il Comune di Bentivoglio ha la gestione del servizio di derattizzazione, disinfestazione zanzare, altri insetti ed artropodi dannosi e molesti;
- che al verificarsi di casi accertati di Chikungunya nei territori dei comuni sopra indicati, vi è la necessità di far fronte tempestivamente alla sopravvenuta emergenza sanitaria, mediante l'affidamento dei servizi di trattamento, anche ad operatore economico diverso rispetto all'affidatario incaricata della fornitura.

QUANTIFICATO

- L'importo complessivo dell'affidamento in euro 2.200,00 oltre all'Iva prevista per legge.

DATO ATTO

- Ai sensi dell'art. 192, co. 1, del d.lgs. 267/2000, dell'art. 17 del d.lgs. 36/2023 viene stabilito che, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché della stipulazione dei contatti, " le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" evidenziando che, in caso di affidamento diretto, tale determina a contrarre assume forma semplificata dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- L'art. 50 comma 1 lettera b del d.lgs. 36/2023 il quale prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il "Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto le soglie comunitarie ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i." approvato con determinazione n. 73/20 del 30/12/2020, così come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO

- Che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, e per effetto della nomina avvenuta con Determinazione dell'Amministratore Unico 43/25, è il Dott. Stefano Lin.

CONSIDERATO

- che la migliore offerta per i servizi in oggetto è quella della ditta La Rondine Disinfestazione S.a.s., avente sede in Via Elio Morri, 20 – 47922 Rimini (RN) - C.F. DBNGNN77D25I804T e P. IVA 03998470409, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i servizi alle più convenienti condizioni economiche;
- che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;
- che non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 62/2013;
- che è stata garantita la congruità delle modalità di pagamento, della regolarità contributiva e fiscale;
- che è stata garantita l'applicazione del congruo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, coerente con l'oggetto dell'affidamento;
- che è stato garantito il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008;

DATO ATTO

- delle prescrizioni di cui all'art. 49 co. 4 del d.lgs. 36/2023 relativo al principio di rotazione, ed in particolare: "In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, (*previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto*) nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.";
- che deve ritenersi comunque rispettato il principio di rotazione, avuto riguardo alla sopravvenuta crisi sanitaria, che ha reso necessario ricorrere in tempi brevi all'affidamento di servizi di trattamento ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano Operativo Annuale del Comune di Bentivoglio.
- Dell'art. 24 del capitolato tecnico prestazione, che regola gli interventi non previsti, ed in particolare sancisce che: "Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato Speciale, il Fornitore avrà l'obbligo di eseguirli ..."

ACCERTATO

- che il servizio oggetto dell'appalto rientra nella suddetta fattispecie, in quanto l'importo stimato risulta essere inferiore a euro 140.00 IVA esclusa.

RITENUTO

- Pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 lett. a., del d.lgs. 36/2023.

PRECISATO

- Che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) Di contrarre, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del d.lgs. 36/2023, con la ditta La Rondine Disinfestazione S.a.s., avente sede in Via Elio Morri, 20 – 47922 Rimini (RN) - C.F. DBNGNN77D25I804T e P. IVA 03998470409, per le attività di contenimento dell'emergenza sanitaria verificate nel comune di Bentivoglio, ed in particolare nelle zone limitrofe alla frazione di San Marino; l'attività si sostanzia in una capillare attività di porta a porta, ed un contestualmente servizio di trattamento ai tombini privati e pubblici, e dell'eventuale rimozione dei focolai ; infine l'attività affidata comprende il trattamento adulticida localizzato nei giardini.
- 2) Che ai sensi dell'art. 49 co. 4 del d.lgs. 36/2023, si è proceduto con l'affidamento diretto ad un operatore con adeguate competenze professionali nell'ambito della lotta alle zanzare, e che potesse eseguire le attività di contenimento dell'emergenza sanitaria in maniera tempestiva.
- 3) Che l'importo previsto dei servizi è pari ad euro 2.200,00 oltre l'IVA prevista per legge.
- 4) Che la spesa è autorizzata da un'integrazione effettuata al Piano Operativo Annuale del Comune di Bentivoglio;

- 5) Che sarà stipulata una variante contrattuale ad integrazione dell'affidamento diretto sottoscritto in data 7 maggio 2025, relativo al servizio di derattizzazione, disinfestazione zanzare, altri insetti ed artropodi dannosi e molesti in edifici e aree di pertinenza nei comuni di Anzola dell'Emilia e Calderara di Reno - periodo maggio 2025-aprile 2026
- 6) La conclusione dei servizi dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2025;
- 7) Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento e solo in presenza di documentazione attestante la regolarità contributiva.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice **CIG** è: **B6BCF7A0A5**.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

San Giovanni in Persiceto, 8 settembre 2025.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini